



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (UE) 858/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, che regola, tra l'altro, l'immatricolazione dei veicoli di fine serie e fissa i termini delle relative scadenze;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19*»;

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni con la legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito con legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito con legge 12 marzo 2021 n. 29, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con legge 21 maggio 2021 n. 65, recante «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale;

Visto l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali trasmissibili da COVID-19;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021 e 17 giugno 2021 con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 391 del 27 novembre 2020, con il quale è stata consentita l'immatricolazione in deroga di veicoli di fine serie muniti di certificato di conformità valido alla data del 31 dicembre 2020;

Visto il Regolamento (UE) 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e s.m.i. sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ed in particolare l'allegato IV recante l'elenco dei regolamenti delle Nazioni Unite (UNECE) che si applicano in via obbligatoria ai fini dell'omologazione dei veicoli;

Visto il Regolamento UNECE n. 16, serie 07 di emendamenti, incluso il supplemento 1, in materia di omologazione delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e dei sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini e dei veicoli a motore muniti di cinture di sicurezza, cicalini per le cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta ISOFIX e i-Size per bambini;

Visto il regolamento UNECE n. 58, serie 03 di emendamenti, sulla omologazione dei dispositivi di *protezione antincastro posteriore* (RUPD), dei veicoli per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi RUPD di tipo omologato e dei veicoli riguardo alla protezione antincastro posteriore (RUP);

Visto il regolamento UNECE n. 79, serie 03 di emendamenti, relativo alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda lo sterzo;

Vista la nota alla tabella dell'allegato IV al regolamento (UE) 661/2009 che prevede che le disposizioni transitorie dei regolamenti UNECE citati nel predetto allegato vanno interpretate come disposizioni che obbligano le autorità nazionali a considerare i certificati di conformità non più validi ai fini dell'immatricolazione dei veicoli;

Considerato che a decorrere dal 1° settembre 2021, i veicoli non conformi al regolamento UNECE n. 16, serie 07 di emendamenti, incluso il supplemento 1, al regolamento UNECE n. 58, serie 03 di emendamenti ed al regolamento UNECE n 79, serie 03 di emendamenti, possono essere immatricolati unicamente quali veicoli di fine serie;

Considerato che il permanere dello stato di emergenza determina significative limitazioni alla libertà di movimento, ed all'insieme delle attività economiche, commerciali ed industriali;

Valutata la grave ripercussione della situazione epidemiologica in atto sulle attività produttive ed industriali, tra le quali il settore dell'industria automobilistica, con conseguente uguale ripercussione sulla catena di approvvigionamento delle parti e dei componenti essenziali, anche con specifico riguardo all'occupazione, nonché sugli acquisti dei veicoli in giacenza, sul cui smaltimento la gravità dell'attuale situazione pandemica non consente previsioni nemmeno riferibili ai tempi di un'ordinata ripresa della produzione oltre che dell'intera filiera e, conseguentemente, della vendita del prodotto finito;

Considerato che la situazione di emergenza epidemiologica in atto concretizza una causa di forza maggiore, connotata dai caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile e che, conseguentemente, si rende necessario autorizzare, con specifico provvedimento, l'immatricolazione secondo la procedura di fine serie, rinnovando quanto già disposto dal citato decreto dirigenziale prot. n. 391 del 27 novembre 2020;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA:

Articolo unico

1. Per l'immatricolazione, secondo la procedura di fine serie di cui all'articolo 49 del Regolamento (UE) 858/2018, dei veicoli non conformi ai regolamenti UNECE n.16, serie 07 di emendamenti, incluso il supplemento 1, n. 58, serie 03 di emendamenti e n. 79, serie 03 di emendamenti, muniti di una omologazione UE valida al momento della loro produzione e non ancora immatricolati alla data del 1° settembre 2021, non si applicano i limiti di cui all'allegato V, parte B Regolamento (UE) 858/2018, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal medesimo articolo 49 del citato Regolamento (UE).
2. La procedura indicata al comma 1 è limitata ai veicoli muniti di un certificato di conformità valido al 31 agosto 2021.

(ing. Pasquale D'Anzi)